



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 76/FLP08

Roma, 17 Gennaio 2008

NOTIZIARIO N°05

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

WELFARE - nuove finestre collocamento a riposo: prime istruzioni

La legge 24/12/2007 n. 247 pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007 –(Welfare) ha innovato i requisiti occorrenti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico e alle relative decorrenze di accesso per i dipendenti privati e pubblici.

Intanto si premette che dette modifiche normative non vanno ad applicarsi ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore a tale data.

Novità assoluta rispetto alla precedente normativa sono, dal 1° gennaio 2008, le finestre d'accesso (art.1 co.4 e 5) anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia (compimento limite di età) e per le pensioni conseguite con l'anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dal requisito anagrafico.

Un esempio sono i collocati a riposo per limite d'età, per cui in precedenza la cessazione ed il trattamento pensionistico coincidevano con il primo giorno del mese successivo secondo le norme dal D.P.R. 1092/73; ora dovranno essere considerate 4 finestre d'accesso. La risoluzione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento pensionistico quindi possono anche non essere coincidenti.

L'INPS, in data 31.12.2007 con prot. 30923, visti i tempi ristretti, ha inviato tempestivamente le prime istruzioni in merito.

Anche l'INPDAP, con nota divulgativa n. 220 del 8.01.2008, ha dato le prime istruzioni agli uffici pensionistici per i trattamenti relativi ai dipendenti dello Stato .

Si allegano in copia le due circolari.

A presto per maggior chiarimenti....

Il Responsabile
Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP
(Pasquale Nardone)



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dcctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 08/01/2008

Prot. 220/2008

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e, p.c. Ai Dirigenti Generali Centrali
e Compartimentali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

NOTA DIVULGATIVA

OGGETTO: Modifiche alla Legge 23 agosto 2004 n. 243 introdotte dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante: “ Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità' e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità' e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

In attesa che la circolare esplicativa della richiamata legge riceva il previsto assenso all'emanazione da parte del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale si ritiene utile fornire alcune prime indicazioni sugli aspetti di immediata

attuazione della riforma previdenziale aventi effetto dal 1° gennaio 2008, alcuni introdotti dalla legge in esame altri già disciplinati dalla legge n. 243/2004 che è stata già oggetto di precedente nota divulgativa a cura di questa Direzione (nota prot. 13188 del 4.10.2004).

La legge in oggetto modifica in parte le disposizioni introdotte dalla legge n. 243 del 23 agosto 2004 (c.d. riforma Maroni) che, ancorché entrata in vigore il 6 ottobre 2004, differiva nel tempo gli effetti della maggior parte delle norme prevedendo nuovi requisiti per il diritto e per l'accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008.

3. Pensioni di anzianità (articolo 1 comma 6 lettera a) della L. 243/2004 così come modificato dall'art. 1 della L. 247/2007)

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti anagrafici così come individuati nelle tabelle A e B della legge in esame.

In particolare per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 tale diritto si acquisisce con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età mentre per il periodo successivo il legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede una diversa combinazione dei requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva (almeno trentacinque anni) la cui sommatoria deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l'anno considerato.

Per un'immediata visualizzazione dei nuovi requisiti previsti si allega la seguente tabella riepilogativa:

TAB.1 NUOVI REQUISITI PER LE PENSIONI DI ANZIANITA'

ANNO	Requisiti accordo di luglio
Dal 1/1/08 al 30/6/09	58 + 35
Dal 1/7/09 al 31/12/09	59 + 36 60 + 35 (quota 95)
2010	59 + 36

	60 + 35 (quota 95)
2011	60 + 36 61 + 35 (quota 96)
2012	60 + 36 61 + 35 (quota 96)
2013	61 + 36 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica
2014	61 + 36 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica

In alternativa, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

Per l'anno 2009, per il personale del comparto scuola, i requisiti per l'accesso restano quelli relativi al primo semestre dell'anno medesimo (58 anni di età e 35 di contribuzione in luogo di 59 anni di età e 36 di contribuzione o 60 di età e 35 di contribuzione) (cfr. articolo 1 comma 6 lettera c) delle legge n. 243/2004 come novellato dalla legge n. 247/2007).

Restano, in ogni caso, ferme le disposizioni previste dall'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 che consentono l'accesso al pensionamento all'inizio del nuovo anno scolastico o accademico (rispettivamente 1° settembre e 1° novembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Per esplicita disposizione normativa il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa consegue con tali requisiti il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, anche successivamente al 1° gennaio 2008, ancorché a partire da tale data siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti e con le previgenti decorrenze (cfr. articolo 1, comma 3 della legge n. 243/2004).

Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2007, il legislatore ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità:

- le lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal Dlgs n. 180/1997;
- i lavoratori in mobilità di cui all'art. 1, comma 18-bis della legge n. 243/2004 così come novellato dalla legge in oggetto (5.000 lavoratori che si aggiungono ai soggetti già salvaguardati dall'art. 1 comma 18 della legge n. 243/2004);
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007; la stesura originaria della legge n. 243/2004 individuava la data del 1° marzo 2004 quale termine ultimo entro il quale doveva essere stata autorizzata la prosecuzione volontaria. A tale proposito si precisa che per data di autorizzazione si deve fare riferimento alla data di presentazione della relativa domanda.

Il trattamento previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, delle Forze Armate e del personale del Corpo dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale previgente (cfr. art. 1, comma 8 della legge n. 243/2004)

2. Sistema contributivo

L'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 243/2004 modifica i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per coloro che sono destinatari del sistema di calcolo contributivo; in particolare, fermo restando il requisito contributivo di 5 anni, il requisito anagrafico è elevato a:

- 60 anni di età per le donne;
- 65 anni di età per gli uomini.

Si precisa che nei confronti delle lavoratrici che accedono al pensionamento con un'età inferiore a 65 anni, è necessario verificare la sussistenza dell'ulteriore condizione prevista dall'articolo 1 comma 20 della legge n. 335/1995 ossia che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte dell'importo dell'assegno sociale.

Il medesimo articolo conferma la possibilità di accesso al pensionamento con 40 anni di contribuzione, a prescindere dall'età anagrafica.

E' prevista, inoltre, la possibilità di accesso con almeno 35 anni di contribuzione e un'età anagrafica pari a quella prevista per i nuovi trattamenti di anzianità (cfr. tabella sopra riportata).

3. Accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre)

Per quanto riguarda la decorrenza della pensione, l'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243/2004 ha dimezzato, sempre a partire dall'anno 2008, il numero di finestre di accesso alla pensione di anzianità, portandole da quattro a due.

Le medesime decorrenze si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema di calcolo contributivo qualora vi si acceda con limiti di età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

In particolare, se il lavoratore matura i requisiti nel primo semestre dell'anno avrà diritto a percepire la pensione il primo gennaio successivo alla maturazione dei requisiti mentre nel caso che maturi il diritto nel secondo semestre dell'anno avrà diritto a percepire la pensione il primo luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

TAB. 2 DECORRENZE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' (C.D. FINESTRE)

Maturazione dei requisiti entro	Decorrenza della pensione
Entro il 1° semestre	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il 2° semestre	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2007 avevano già maturato i requisiti per il diritto a pensione, si continua ad applicare la previgente normativa anche in materia di accesso al pensionamento. Trattandosi di “finestre” a partire dalle quali si può accedere al trattamento pensionistico, la decorrenza è immediata ad eccezione dell'ipotesi in cui l'interessato abbia maturato i requisiti nel 4° trimestre dell'anno 2007; in questo caso la prima data utile per l'accesso al pensionamento è il 1° aprile 2008.

Una rilevante novità della legge in esame, riguarda l'estensione dell'accesso programmato (c.d. finestre) anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione.

In tali fattispecie, tuttavia, la decorrenza della pensione sarà contingentata in 4 finestre d'uscita in luogo delle due finestre previste dalla legge n. 243/04.

In particolare, l'accesso al pensionamento con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni segue le decorrenze previste dall'articolo 1, comma 29 della legge n. 335/1995.

TAB. 3 ACCESSO AL PENSIONAMENTO CON UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 40 ANNI (C.D. FINESTRE)

Possesso del requisito contributivo entro	Decorrenza pensione	
1° trimestre	1° luglio (se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 giugno)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
2° trimestre	1° ottobre (se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 settembre)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
3° trimestre	1° gennaio anno succ.	
4° trimestre	1° aprile anno succ.	

In merito alle pensioni di vecchiaia l'accesso al pensionamento avviene secondo quanto riportato nella seguente tabella:

TAB. 4 DECORRENZE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA (C.D. FINESTRE)

Possesso dei requisiti entro	Accesso al pensionamento
1° trimestre	1° luglio
2° trimestre	1° ottobre
3° trimestre	1° gennaio anno succ.
4° trimestre	1° aprile anno succ.

4. Norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi.

L'art. 1 comma 76 lett. a) della legge 247/07 ha modificato l'articolo 1, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo, nel sistema retributivo o misto il limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni.

La lettera b) del citato articolo 1 ha invece novellato l'art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1997 n. 184 eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. Sino ad oggi infatti era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.

Entrambe le disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1 gennaio 2008.

5. Norme in materia di riscatto

L'art. 1, comma 77 della legge 247/07 ha modificato l'art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter).

Il nuovo comma 4-bis prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l'onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi.

Il comma 5-bis consente invece anche a coloro che non abbiano iniziato l'attività lavorativa e quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria la facoltà di riscatto dei seguenti titoli universitari:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR).

La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS e l'onere del riscatto è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1 comma 3 della legge 233/1990 moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L'importo da pagare viene accreditato all'INPS che provvederà a versarlo alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto.

L'importo può essere pagato in 10 anni senza interessi ed è deducibile ai fini fiscali dall'interessato. Può essere pagato anche dai soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile ed è da questi detraibile nella misura del 19% dell'importo stesso.

Infine il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995 disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari sopra specificati, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo.

Si fa riserva di approfondire nella circolare che sarà emanata sulla riforma, i seguenti punti:

- decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti delle donne che optano a partire dal 2008, per il sistema di calcolo contributivo ovvero lavoratori in mobilità di cui all'articolo 1, comma 18-bis della legge n. 243/2004 nonché per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007;
- eventuale modalità di arrotondamento dell'anzianità contributiva e età anagrafica ai fini del perfezionamento delle c.d. quote previste a decorrere dal 1° luglio 2009 per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità.
- individuazione dei destinatari della deroga all'articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995; in particolare nell'emananda circolare verrà esplicitato se i periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione

anche nei confronti di coloro che hanno presentato la relativa istanza
antecedentemente al 1° gennaio 2008.

Si richiama l'attenzione delle Sedi provinciali e territoriali Inpdap sulla necessità
di verificare con particolare cura, in fase di liquidazione dei trattamenti
pensionistici, la maturazione dei diritti prescritti nonché le relative decorrenze
dal 1° gennaio 2008, in quanto le funzionalità informatiche sono in corso di
adeguamento alle nuove disposizioni normative.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

f.to Dr. Gala

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione centrale □
delle Prestazioni □

Roma, 31-12-2007

Messaggio n. 30923

Allegati 2

OGGETTO: ||Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Prime istruzioni.|||

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE

Allegati 2

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Prime istruzioni.

1. PREMESSA

Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su

previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.”

La predetta legge n. 247 del 2007 ha previsto una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, ha modificato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243 e ha stabilito una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.

Il medesimo provvedimento ha, inoltre, previsto delle ulteriori novità in materia di perequazione automatica che si aggiungono a quelle già stabilite dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007.

Con il presente messaggio si fornisce una prima informativa sulle novità introdotte dalla legge in oggetto, riservandosi di fornire ulteriori approfondimenti interpretativi della norma in esame con una circolare di prossima emanazione.

2. NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE

Le novità introdotte dalla legge in argomento riguardano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e, in parte, alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Si premette che **tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007** e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 1, ha sostituito la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007 (allegato 1).

Inoltre:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004;
- l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori rientranti nel “sistema retributivo o misto” e i lavoratori rientranti nel “sistema contributivo”, potranno andare in pensione – rispettivamente di anzianità e di vecchiaia e fermi restando i requisiti di cui al successivo paragrafo 2.3 - al raggiungimento dei requisiti di

seguito specificati.

2.1. Lavoratori dipendenti

- Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno **58 anni di età e 35 anni di contribuzione**;
- dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il c.d. **“sistema delle quote”** in base al quale il diritto alla pensione si consegue, **in presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni**, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato, secondo la seguente progressione:
 - dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la **quota** da raggiungere è **95** con un’età anagrafica minima di **59 anni**;
 - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la **quota** da raggiungere è **96** con un’età anagrafica minima di **60 anni**;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2013 la **quota** da raggiungere è **97** con un’età anagrafica minima di **61 anni**.

2.2. Lavoratori autonomi

- Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno **59 anni di età e 35 anni di contribuzione**;
- dal 1°luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il c.d. **“sistema delle quote”** in base al quale il diritto alla pensione si consegue, **in presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni**, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato, secondo la seguente progressione:
 - dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un’età anagrafica minima di 60 anni;
 - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un’età anagrafica minima di 61 anni;
 - dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 98 con un’età anagrafica minima di 62 anni.

2.3. Disposizioni comuni a dipendenti e autonomi

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, si

perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti:

- 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243);
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

Come precisato con [messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007](#) i periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest'ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.

3. INNOVAZIONI IN MATERIA DI DECORRENZE DELLA PENSIONE (allegato 2)

L'articolo 1, comma 5, della legge in oggetto stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al:

- pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;
- pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Si precisa che le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

3.1. Lavoratori che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione

3.1.1. Lavoratori dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a), della legge in esame "coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

Pertanto, i lavoratori dipendenti che risultino in possesso di 40 anni di contribuzione:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

3.1.2. Lavoratori autonomi

Ai lavoratori cui sono liquidate le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri qualora conseguano il diritto al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione si applicano le finestre di

accesso stabilite dall'articolo 1, comma 5, lett. c), della legge n. 247 del 2007.

Pertanto, qualora maturino i 40 anni di contribuzione:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

3.2. Lavoratori che accedono al pensionamento di vecchiaia

3.2.1. Lavoratori dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b) coloro ai quali sono liquidate pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

3.2.2. Lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c) coloro ai quali sono liquidate le pensioni in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;

- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

3.3. Disposizioni comuni a lavoratori dipendenti e autonomi

Come noto l'articolo 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Poiché, i requisiti richiesti per l'apertura della finestra sono solamente quelli anagrafici e contributivi, non è necessario cessare l'attività lavorativa dipendente nel trimestre in cui si raggiungono i predetti requisiti.

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di "finestre di accesso" per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 e già illustrate con la [circolare n. 105 del 2005](#).

Relativamente ai soggetti che ottengono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007 si fa riserva di comunicare la disciplina in materia di finestre di accesso dopo aver acquisito specifico parere dei Ministeri vigilanti.

4. LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335

Con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata, in attesa che i Ministeri vigilanti sciolgano la riserva di cui alla circolare n. 105 del 2005 – paragrafo 4, le istruzioni applicative verranno fornite con la circolare che farà seguito al presente messaggio.

5. INNOVAZIONI IN MATERIA DI "SALVAGUARDIA" DEL DIRITTO A PENSIONE

Come già sottolineato in precedenza la suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

Si intendono, quindi, integralmente confermate le istruzioni fornite, al riguardo, con la [circolare n. 149 del 2004](#) e con il messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in oggetto.

La prima delle disposizioni appena citate, modificando l'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.

La lettera d) ha, invece, aggiunto il comma 18 bis alla più volte citata legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale norma prevede che: *"le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223"*.

La successiva lettera e) innalza il numero dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia prevista dai commi 18 e 18-bis della legge n. 243 del 2004 da 10.000 a 15.000 in accordo con le modifiche apportate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti.

6. PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Come sottolineato in premessa, l'articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007 ha stabilito che sulle quote di pensione comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS l'indice di perequazione automatica sia riconosciuto, per il triennio 2008-2010, nella misura piena del 100 per cento.

Pertanto, nel periodo sopra indicato la percentuale di perequazione viene concessa per intero sull'importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura del 75 per cento per le fasce eccedenti tale importo.

Peraltro, l'articolo 1, comma 19, della citata legge n. 247 del 2007 ha previsto che, per l'anno 2008, non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore ad 8 volte il trattamento minimo INPS.

L'intero importo delle pensioni che eccedono il limite anzidetto non può essere perequato.

Peraltro, lo stesso comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia secondo la

quale le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Il Direttore generale
Crecco

§Allegato 1, §Allegato 2.

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

TABELLA A

REQUISITO CONTRIBUTIVO	ETÀ ANAGRAFICA	
	LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI
- 35 anni -		
01/01/2008 – 30/06/2009	58	59

TABELLA B

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (1)	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (1)	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (2)	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (2)
01/07/2009	31/12/2010	95	59	96	60
01/01/2011	31/12/2012	96	60	97	61
01/01/2013		97	61	98	62

FINESTRE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO	DECORRENZA PENSIONE	
	LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI
31 marzo	1° luglio	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

**FINESTRE PER LE PENSIONI ANTICIPATE CON 40 ANNI DI
CONTRIBUZIONE**

PERFEZIONAMENTO REQUISITO CONTRIBUTIVO	DECORRENZA PENSIONE	
	LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI
31 marzo	1° luglio se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo